

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 601 del 2009, proposto da: xxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Mariella Console, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Torino, via Assarotti, 11;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto prot. nr. 28/2009 in data 27.02.2009, notificato il 05.05.2009, con il quale il Questore della provincia di Torino ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Dato atto della costituzione, nella camera di consiglio del 23 giugno 2009, del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, giusta il relativo verbale;

Vista la memoria difensiva depositata da parte ricorrente in data 18.01.2010;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2010 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il signor xxxxx, cittadino marocchino, già titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ha chiesto al Questore di Torino, con istanza del 20.04.2007, il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Con nota del 07.04.2008, notificata il 22.10.2008, il dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Torino ha comunicato all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, che la sua istanza non sarebbe stata accolta in quanto era stata accertata, a suo

carico, l'esistenza di una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 16.01.2007 per violazione delle norme in materia di stupefacenti. Con la stessa comunicazione, l'Amministrazione ha invitato l'interessato a presentare per iscritto le proprie osservazioni, corredate da eventuali documenti, nel termine di dieci giorni dalla notifica della comunicazione medesima.

Facendo seguito a detto invito, l'interessato, con istanza del 23.10.2008, ha chiesto alla questura di Torino di voler provvedere "alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo in permesso di soggiorno per motivi di famiglia".

Con il decreto indicato in epigrafe, il Questore di Torino ha respinto l'istanza.

In particolare, nella motivazione del provvedimento il Questore ha osservato (per quel che rileva):

- che nei confronti dello straniero "il Tribunale di Busto Arsizio ha emesso in data 16.01.2007 sentenza di condanna alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 14.000 di multa per la violazione di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90";
- che "tale fatto, per la sua tipologia, denota comunque un comportamento pericoloso dal momento che lo spaccio di sostanze stupefacenti ha attualmente assunto, in modo particolare in questo contesto territoriale, carattere di situazione pericolosa per la sicurezza e l'ordine pubblico, tanto che in alcuni quartieri cittadini tale fenomeno ha provocato la reazione degli abitanti consistita in manifestazioni e nella nascita di comitati spontanei";
- che, "anche se i genitori del sunnominato straniero sono titolari di carta di soggiorno, egli è comunque in Italia dal 2002, giunto quando aveva 21 anni, e pertanto, pur avendo stabilito legami personali in Territorio Nazionale, si ritiene che abbia mantenuto significativi riferimenti affettivo-familiari con il paese d'origine avendovi trascorso oltre all'infanzia anche parte dell'età adulta".

Tra i presupposti normativi del diniego adottato, il provvedimento richiama, in particolare, gli articoli 4 e 5 del D. lgs. 286/98.

2. Con ricorso ritualmente proposto, il signor TTT ha impugnato il diniego dinanzi a questo tribunale e ne ha invocato l'annullamento, previa sospensione, sulla base di due motivi, così rubricati:

I) "Violazione di legge in relazione agli artt. 5 c.5 e 22 c.9 D. Lgs. 286/98. Violazione degli artt. 3 e 4 Cost. Irragionevolezza. Mancata considerazione della situazione attuale del ricorrente. Carezza di motivazione. Eccesso di potere";

II) "Violazione di legge in relazione all'art. 4 c.3 e 5 c.5 Dlgs. 286/98 (così come modificato dal Dlgs. 5/2007). Violazione degli artt. 29 e 30 Cost. Violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali. Carezza di motivazione".

3. In occasione della camera di consiglio del 23 giugno 2009, si è

costituito verbalmente il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, resistendo al gravame.

Con ordinanza n. 490/i/2009 in data 24.06.2009, la Sezione ha disposto incumbenti istruttori, ottemperati dall'Amministrazione in data 09.10.2009.

Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2009, il difensore del ricorrente ha rinunciato all'istanza di sospensione.

In prossimità dell'udienza di merito, la difesa del ricorrente ha depositato una memoria.

In esito all'udienza pubblica del 3 febbraio 2010, sentiti i difensori delle parti come da verbale, il collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

4. Rileva il collegio che il ricorso è infondato sotto entrambi i profili dedotti.

4.1 Con il primo motivo il ricorrente, premesso di aver riportato una sola condanna nel corso della sua lunga permanenza in Italia, causata dall'immaturità legata alla sua giovane età, e di aver operato una completa revisione critica del proprio comportamento, tanto da indurre il Tribunale di Sorveglianza a concedergli la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ha censurato il giudizio di "pericolosità sociale" formulato nei suoi confronti dal Questore di Torino nella motivazione del diniego impugnato: tale giudizio, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere effettuato "in concreto", con riferimento al comportamento complessivo "attuale" del soggetto interessato, mentre invece il Questore l'avrebbe desunto "in automatico" dalla mera esistenza della condanna penale, con ciò comprimendo anche il diritto all'unità familiare dello straniero (il quale ha in Italia i propri genitori, titolari di carta di soggiorno, e ha esercitato il ricongiungimento familiare nei confronti della propria moglie, anch'essa titolare di un autonomo permesso di soggiorno per lavoro subordinato).

La censura è infondata e va disattesa.

L'art. 5 comma 5 del D. Lgs. 25.05.1998, n. 286 prevede che "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato". A sua volta, l'art. 4, comma 3 dello stesso testo normativo dispone che "Non è ammesso in Italia lo straniero...che risulti condannato ...per reati inerenti gli stupefacenti ...".

Dalla lettura coordinata delle due norme appena citate si evince che la condanna per reati inerenti gli stupefacenti costituisce ragione in sé ostativa al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione al soggiorno, senza che sul punto possano essere svolte, da parte dell'amministrazione adita per il rinnovo, considerazioni ulteriori e diverse in ordine alla pericolosità sociale del soggetto (cfr., tra le tante, Consiglio Stato, sez. VI, 08 settembre 2009, n. 5259; Consiglio Stato, sez. VI, 17 giugno 2009, n. 3964; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 03 luglio 2009, n. 1030; TAR Piemonte, sez. II, 05.08.2009, n. 2173).

Questa stessa Sezione, in un recente decisione, ha ribadito il principio per cui sussiste un automatico impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti dello straniero condannato penalmente per traffico e spaccio di stupefacenti, senza necessità di un'autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale del soggetto né dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, atteso che detta preclusione non rappresenta un effetto penale ovvero una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto di natura amministrativa che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell'aver riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di non meritevolezza, ai fini della permanenza in Italia, del comportamento tenuto dallo straniero nel nostro Paese (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 30 ottobre 2009, n. 2365; in senso conforme T.A.R. Piemonte, sez. II, n.2286/2009).

Né a diverse conclusioni è possibile pervenire in considerazione del fatto che il ricorrente abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, dal momento che, con riferimento a tale ipotesi, l'art. 5 comma 5 del D. lgs. 286/98 impone all'amministrazione di valutare il grado di radicamento familiare e sociale in Italia dello straniero e non già la sua pericolosità sociale, la quale, in presenza di una condanna "ostativa", deve ritenersi implicita nel reato commesso perché così valutata dal legislatore.

Alla stregua di tali considerazioni, le valutazioni svolte dal Questore nella motivazione dell'atto impugnato in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente appaiono sostanzialmente pleonastiche in quanto già desumibili ex lege dalla peculiare tipologia di reato commesso dallo straniero.

La doglianza è quindi infondata e va respinta.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato il diniego impugnato nella parte in cui si afferma che il ricorrente avrebbe mantenuto significativi rapporti con il Paese d'origine. Secondo il ricorrente, l'Amministrazione avrebbe omesso di valutare comparativamente tale situazione con "i ben più forti vincoli familiari" che il ricorrente ha radicato in Italia, dove vivono i suoi genitori e dove egli convive con la propria moglie, nei confronti della quale ha esercitato il ricongiungimento familiare.

Osserva il collegio che anche tale censura è infondata e va disattesa.

Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, l'Amministrazione ha effettivamente valutato la situazione familiare del ricorrente e nondimeno, comparando il grado di radicamento dello straniero in Italia con i legami affettivo-familiari conservati dal medesimo con il paese di provenienza, ha ritenuto prevalenti questi ultimi in ragione del maggior periodo trascorso nel paese d'origine rispetto a quello trascorso in Italia ("...egli è comunque in Italia dal 2002, giunto quando aveva 21 anni, e pertanto, pur avendo stabilito legami personali in Territorio Nazionale, si ritiene che abbia mantenuto significativi riferimenti affettivo-familiari con il paese d'origine, avendovi trascorso oltre all'infanzia anche parte dell'età adulta..").

Pertanto, per un verso non risponde al vero che il Questore non abbia valutato comparativamente i legami affettivo-familiari conservati dal ricorrente nel Paese d'origine con il suo radicamento familiare in Italia; e per altro verso, la valutazione svolta sul punto dal Questore è

connotata da ampia discrezionalità, e in quanto tale sindacabile da questo giudice solo sotto i profili della manifesta illogicità o irrazionalità, che il collegio non ritiene sussistenti nel caso in esame. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese di lite possono essere compensate, ricorrendone giusti motivi in considerazione della particolarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, 2^a Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore

Manuela Sinigoi, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO